



# COMUNE DI PERSICO DOSIMO

PROVINCIA DI CREMONA

UFFICIO TRIBUTI

Tel. 0372/838463 interno 4 - E-Mail [commercio@comunegadesco.it](mailto:commercio@comunegadesco.it)

## NUOVA IMU ANNO 2020

<b>TASI</b>	<b>CONFLUITA NELLA NUOVA IMU</b> La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha unificato l'IMU e la TASI nella NUOVA IMU. Pertanto <b><u>LA TASI NON VA PIU' VERSATA</u></b>
<b>NUOVA IMU</b>	<p>La disciplina della "nuova IMU" è contenuta nella legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019).</p> <p>Il comune ha approvato con deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Commissario prefettizio n. 27 del 12/05/2020 il regolamento per l'applicazione dell'IMU dal 01.01.2020;</li><li>- Commissario prefettizio n. 28 del 12/5/2020 le aliquote IMU per l'anno 2020</li><li>- Commissario prefettizio n. 43 del 10/12/2019 i valori delle aree edificabili.</li></ul> <p>L'IMU è dovuta da <b>chi possiede beni immobili situati sul territorio del Comune</b> e, in generale, da chiunque detenga un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su tali beni.</p> <p style="text-align: center;"><u>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:</u> <b>ESENTI</b> <b>(fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali si applica l'aliquota ridotta e la detrazione di € 200,00).</b></p> <p><u>Sono considerate PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</u> esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali <b>C/2 - C/6 e C/7 e massimo UNA UNITA' per ogni categoria.</b></p> <p><u>Modalità di versamento:</u> mediante <b>modello F/24</b></p> <p><u>Scadenze versamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ACCONTO <b>16/06/2020</b></li><li>• SALDO <b>16/12/2020</b></li><li>• UNICA <b>16/06/2020.</b></li></ul> <p>Il calcolo dell'imposta va eseguito dal contribuente in <b>AUTOLIQUIDAZIONE</b> : (il calcolo può essere effettuato in autonomia oppure rivolgendosi ad un CAAF, ad un commercialista, etc...).</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Sarà disponibile sul sito internet comunale la procedura di CALCOLO ON LINE</u></b></p> <p><b>DICHIARAZIONE per l'anno 2020:</b> va presentata entro il 30/06/2021, limitatamente ai casi previsti da apposito decreto da emanarsi del MEF</p>
<p><b>N.B.</b> LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE OPUSCOLO, HANNO MERAMENTE CARATTERE RIASSUNTIVO. SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL REGOLAMENTO COMUNALE E LA NORMATIVA IMU (LEGGE 160/2020 ART. 1 COMMII DA 738 A 783) PER VERIFICARE LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NONCHE' EVENTUALI ESCLUSIONI, RIDUZIONI O AGEVOLAZIONI.</p> <p>Il regolamento è disponibile sul sito internet del Comune nella sezione TRIBUTI e reperibile sul sito del Ministero delle Finanze: <a href="https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm">https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm</a></p>	

### **AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE E DALLA NORMATIVA IMU:**

- Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento comunale IMU;
- riduzione al 75% dell'imposta determinata con l'applicazione dell'aliquota prevista per la categoria "altri immobili", per le abitazioni locate a canone concordato, secondo le disposizioni dell'art. 8 del regolamento comunale IMU;
- riduzione del 50% della base imponibile di cui all'art 1 – comma 747 – lettere a), b), c) della legge n. 160 del 27/1/2020:
  - per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per gli **immobili dichiarati inagibili/inabitabili** ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale;
  - per le **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;**

## INFORMAZIONI PER IL CALCOLO E IL VERSAMENTO DELL'IMU

### 1. RENDITA CATASTALE

Per il calcolo dell'IMU è necessario munirsi di una visura catastale aggiornata, sulla quale reperire la RENDITA CATASTALE dell'immobile.

### 2. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5% (per i terreni si utilizza il reddito dominicale che va rivalutato del 25%)

### 3. BASE IMPONIBILE

La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per il MOLTIPLICATORE previsto per il tipo di immobile:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
Categorie del gruppo A (escluso A/10) e Cat. C/2 – C/6 – C/7	160
Categorie del gruppo B e Cat. C/3 – C/4 – C/5	140
Categoria A/10	80
Categoria C/1	55
Categorie del gruppo D (escluso D/5)	65
CATEGORIA D/5	80
TERRENI AGRICOLI, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	===
ALTRI TERRENI	135
AREE FABBRICABILI	LA BASE IMPONIBILE E' DATA DAL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO DELL'ANNO DI IMPOSIZIONE. Il Comune determina annualmente, e per zone omogenee, il valore minimo e massimo di stima.

### 4. CALCOLO DELL'IMU:

Applicare alla base imponibile l'ALiquOTA PREVISTA PER LA CATEGORIA DELL'IMMOBILE, tenendo conto della percentuale di possesso dell'immobile, della durata in mesi del possesso e di eventuali detrazioni.

### ALiquOTE IMU ANNO 2020:

➤ ABITAZIONE PRINCIPALE	0,60% detrazione € 200,00	SONO SOGGETTE A IMU LE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CAT. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
➤ FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%	
➤ BENI MERCE	0,10%	
➤ FABBRICATI PRODUTTIVI CATEGORIA D	1,00%	La quota del 0,76% è destinata allo stato
➤ TERRENI AGRICOLI	0,80%	Sono esenti i terreni agricoli di cui al comma 758 - art. 1 - legge 160/2019
➤ ALTRI IMMOBILI (COMPRESSE AREE EDIFICABILI)	1,00%	

### IMU - codici tributo per F/24:

Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) codice 3912

Fabbricati rurali ad uso strumentale codice 3913

Terreni codice 3914

Aree fabbricabili codice 3916

Altri fabbricati codice 3918

Immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE "D" codice 3925 (quota stato) e codice 3930 (quota comune)

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'art. 10 bis del D.L. 26/10/2019 N. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19/12/2019 n. 157, ha esteso anche ai tributi locali la possibilità per il contribuente di avvalersi del RAVVEDIMENTO LUNGO.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato solo nel caso in cui il comune non abbia già iniziato l'attività di accertamento, della quale il soggetto che ha commesso la violazione abbia avuto formale conoscenza.

In caso di Omesso /parziale versamento si applicano le seguenti sanzioni:

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO: SANZIONE 30%	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza	Versamento dal 16° giorno al 30° giorno dalla scadenza	Versamento dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza	Versamento dal 91° giorno al 365° giorno dalla scadenza	Versamento dal 366° giorno al 2° anno dalla scadenza	Versamento oltre il 2° anno dalla scadenza
SANZIONI RIDOTTE PER VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO:	da 0,2 % a 3 %	3 %	3,33 %	3,75%	4,28%	5%

Il ravvedimento è applicabile, con termini e sanzioni ridotte da verificare caso per caso, anche per la regolarizzazione della denuncia IMU. E' possibile rivolgersi all'ufficio tributi per il calcolo del Ravvedimento operoso e la stampa dei relativi modelli F24.